# REGOLAMENTO (CE) N. 10/2002 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2002

# che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/ 2001 (4), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede (1)che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2281/ 2001 della Commissione (5). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Finlandia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 2281/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia e Austria.

## Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2281/2001 è abrogato.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10. GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.